

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N.12 DEL 09/04/2010

L'accordo di sede disciplina la tassazione del lavoratore

IL QUESITO

Sono cittadino italiano, residente e domiciliato in Italia, dipendente di un organismo internazionale extraterritoriale. L'Istituto, nell'erogarmi lo stipendio non effettua alcuna ritenuta Irpef, talchè il CUD riporta solo il trattenimento dei contributi previdenziali. Ritengo che lo stipendio non debba essere tassato. Potete confermarmi?

* * *

PREMESSA

Per la corretta soluzione al quesito sottoposto sarebbe necessario acquisire la documentazione concernente l'Istituto per il quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, poiché al di là dei criteri generali che disciplinano la materia, vigono una serie di deroghe normative, talchè occorre valutare caso per caso. Tanto premesso, si forniscono alcuni elementi di carattere generale che potranno essere utilizzati per la soluzione della problematica sottoposta.

GLI ACCORDI DI SEDE

L'art. 41 del DPR n. 601 del 1973 prevede che *"Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali."*

Tali accordi si sostanziano nei cd. "accordi di sede". Si tratta di convenzioni tra il Governo di uno o più paesi per disciplinare dal punto di vista giuridico i rapporti tra l'Organismo cui partecipano i soggetti promotori (gli Stati membri) e lo Stato che ospita la sede e gli uffici dell'Organismo medesimo.

L'Italia, negli anni, ha stipulato numerosi accordi di sede con riferimento a Organismi internazionali (ONU, FAO, l'Istituto Italo-Latino Americano IILA, etc.), che si trovano nel territorio dello Stato. L'accordo di sede normalmente viene redatto sulla base di un tracciato piuttosto omogeneo, tuttavia, esso si può diversificare a seconda delle caratteristiche e delle finalità dell'Organismo. All'accordo di sede occorre riferirsi per comprendere quale sia la disciplina dei rapporti giuridici, compreso il trattamento fiscale delle retribuzioni di coloro che prestano attività lavorativa per l'Organismo, con premessa che, laddove nulla dovesse essere specificamente

previsto, si applicano le ordinarie disposizioni del Tuir concernenti la tassazione dei lavoratori dipendenti.

L'accordo di sede, ove esistente, viene ratificato con norma e segue un tracciato standard pur potendovi essere, ovviamente, delle particolarità specifiche in ogni accordo. Usualmente la convenzione internazionale prevede che l'ente internazionale *"per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali è opportuno che siano riconosciuti all'Istituto, ai delegati dei paesi membri ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunità ad essi necessari"*. In genere l'accordo stabilisce che *"l'espressione "funzionario" significa ogni membro del personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalità istituzionali dell'ente, salvo che si tratti di personale assunto localmente e remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc."*

Una clausola spesso utilizzata prevede che *"I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi:*

- a) *esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni erogati dall'Istituto o per conto di esso nonché sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;*

Tuttavia, nella maggior parte dei casi viene stabilito che: *"L'esenzione non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia."*

CONCLUSIONI

Nel rappresentare nuovamente che caso sottoposto occorrerà verificare la presenza o meno dell'accordo di sede, in base ai criteri generali e fatte salve, si ripete, eventuali eccezioni, tenuto conto che il lavoratore è cittadino italiano residente in Italia, la convenzione non dovrebbe esentare da imposizione la retribuzione. Se così è, il lavoratore deve assoggettare a tassazione la medesima indicando nel quadro RC del Modello unico la retribuzione percepita al netto dei contributi previdenziali trattenuti. Posto che il Modello CUD non fornisce tale indicazione, il lavoratore potrà farsi rilasciare dall'Istituto un'attestazione con indicate le somme percepite nell'anno da conservare agli atti in caso di verifica. Laddove l'istituto non dovesse rilasciar tale dichiarazione il lavoratore potrà, in caso di verifica, fornire qualunque documentazione utile per provare l'importo della retribuzione (buste paga, estratti conto bancari, etc.).

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 601 del 1973 – articolo 41

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

